

Il nuovo secondo comma dell'art. 153, aggiunto dalla legge 69/2009 di modifica del codice di rito, prevede ora un principio generale -non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione- di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa; l'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, dunque, non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini che pertanto è adesso ammessa anche nel caso di mancata notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di 60 gg. previsto dall'art. 644 c.p.c., che non sia dovuta a colpa del creditore